

fetto del Dipartimento, o del Vice Prefetto del Distretto.

76. La domanda, o il consenso di cancellare, o ridurre una iscrizione seguita per l'interesse dello Stato, del Regio Demanio, o della Nazione, sarà ammissibile quando pervenga al Conservatore delle ipoteche da quella Autorità, che ne ha chiesta la iscrizione, od altrimenti quando la domanda, o il consenso sia munito di un Decreto corrispondente del Prefetto del Dipartimento.

77. Nel caso di cancellamento, o riduzione tanto per consenso, come per effetto di un giudicato. coloro che lo domandano, depongono all'Ufficio del Conservatore copia dell'atto autentico contenente il consenso, o l'autorizzazione succennati, o copia della sentenza munita di un certificato della Cancelleria del Tribunale, che la detta sentenza sia passata in giudicato.

78. I Conservatori si uniformeranno nello stendere l'annotazione dei cancellamenti, e delle riduzioni delle ipoteche all'atto di consenso, o alla Sentenza tanto per la quantità della riduzione, quanto rapporto alle condizioni, ed alle riserve appostevi.

79. Chi domanda la cancellazione, e la riduzione dell'iscrizione deve presentare al Conservatore unitamente alla domanda l'atto, o l'estratto autentico del consenso, o della sentenza col certificato relativo alla medesi-